

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3661 del 12/07/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA COLLA S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE LATTIERO-CASEARIA SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CADEO (PC), FRAZ. FONTANA FREDDA, LOC. TARTAGLIA. MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3774 del 12/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dodici LUGLIO 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA COLLA S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE LATTIERO-CASEARIA SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CADEO (PC), FRAZ. FONTANA FREDDA, LOC. TARTAGLIA. MODIFICA NON SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA l'AUA adottata dall'Arpae di Piacenza con DD n. 2862 del 17/8/2016 e rilasciata dal SUAP del Comune di Cadeo con provvedimento conclusivo prot. n. 10925 del 19/9/2016 alla Ditta Colla Spa per l'attività di "trasformazione lattiero-casearia" svolta nello stabilimento sito in Comune di Cadeo, Frazione Fontana Fredda, Località Tartaglia, autorizzazione comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione, ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;

VISTA la nota del 27.4.2017 (prot. Arpae n. 4935 del 2.5.2017) con cui la Ditta COLLA SPA ha comunicato che il generatore di vapore da cui origina l'emissione E1, alimentato a gasolio, sarà convertito a GPL;

ACQUISITI i seguenti contributi:

- nota 5975 prot. n. 19.5.2017 con cui il ST di Arpae riteneva di considerare non sostanziale la modifica proposta, indicando i limiti e le prescrizioni pertinenti il cambio di combustibile;
- nota 6888 del 1.6.2017 (prot. Arpae n. 7162 del 16.6.2017) con cui il comune di Cadeo si esprimeva favorevolmente in merito alla proposta di modifica non sostanziale;

ATTESO che, tenuto conto della documentazione prodotta, nonché di quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/13 la modifica proposta sia da considerarsi come "non sostanziale";

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;

- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO:

- che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Piacenza con DD n. 1141 del 10.6.2015 rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo del procedimento unico del SUAP prot. n. 79937 del 28.9.2015;
- che è necessario, anche al fine di un maggiore comprensione e leggibilità, sostituire integralmente il punto n. 2 della parte dispositiva del provvedimento sopra citato contenente limiti e prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di modificare**, aggiornandola – ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae di Piacenza con DD n. 2862 del 17/8/2016 e rilasciata dal SUAP del Comune di Cadeo con provvedimento conclusivo prot. n. 10925 del 19/9/2016 alla ditta **COLLA S.P.A.** (C. FISC. 00348560335) - avente sede legale in Comune di Cadeo in via S. Anna n. 10 - per l'attività di "trasformazione lettiero-casearia" svolta nello stabilimento sito in Comune di Cadeo, Frazione Fontana Fredda, Località Tartaglia, sostituendo il punto 2 della parte dispositiva del provvedimento con il seguente:
2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 GENERATORE DI VAPORE ALIMENTATO A GPL – POTENZA 1,55 MW

Portata massima	2088 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	365 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E1, il gestore può non effettuare autocontrolli a detta emissione essendo utilizzato, come combustibile, GPL;
- c) il combustibile utilizzato deve essere conforme all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- d) il camino di emissione E1 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM MU 422;

- *metodo UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;*
 - *per la verifica dei limiti di emissione degli **ossidi di azoto e di zolfo** il metodo di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi è quello riportato in allegato al D.M. 25.8.2000, in alternativa può essere fatto ricorso all'analizzatore con celle elettrochimiche;*
 - f) *la durata dei campionamenti per la misura del materiale particellare deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m3;*
 - g) *per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;*
 - h) *il termine ultimo di messa in esercizio è fissato a **due mesi** dalla data del rilascio dell'atto autorizzativo da parte del SUAP;*
 - i) *il termine ultimo di messa a regime è fissato a **tre mesi** dalla data del rilascio dell'atto autorizzativo da parte del SUAP;*
 - j) *qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;*
3. **di fare salvo** quant'altro previsto e prescritto nell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae di Piacenza con DD n. 2862 del 17/8/2016 e rilasciata dal SUAP del Comune di Cadeo con provvedimento conclusivo prot. n. 10925 del 19/9/2016, in particolare per quanto attiene la durata dell'autorizzazione, che resta stabilita in 15 anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
4. **di dare atto** che:
- il presente provvedimento verrà trasmesso in modalità telematica al SUAP competente per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.